Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2001

concernente la cooperazione comunitaria con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in ordine segnatamente alle attività svolte dalla commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica

[notificata con il numero C(2001) 984]

(2001/300/CE)

(GU L 102 del 12.4.2001, pag. 71)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2002/953/CE della Commissione del 5 dicembre 2002	L 330	39	6.12.2002

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2001

concernente la cooperazione comunitaria con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in ordine segnatamente alle attività svolte dalla commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica

[notificata con il numero C(2001) 984]

(2001/300/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 ([2]), in particolare gli articoli 12 e 13,

considerando quanto segue:

(1) A seguito delle grandi epidemie di afta epizootica verificatesi alla fine degli anni '50 sia all'interno della Comunità che nei paesi limitrofi, venne istituita la commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD) nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

(2) Negli anni '60, a seguito dei crescenti rischi di introduzione in Europa di ceppi esotici di afta epizootica, ai paesi membri della EUFMD venne chiesto di istituire un Fondo fiduciario per misure d'emergenza da attuare nei Balcani, principale via di entrata della malattia. Successivamente, il suddetto Fondo venne suddiviso in Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/EEC, finanziato da quei paesi membri che erano contemporaneamente Stati membri della Comunità, nonché in Fondo fiduciario 909700/MTF/004/MUL, sovvenzionato dai paesi membri della EUFMD che a quel momento non erano Stati membri della Comunità.

(3) L'ultimo contributo comunitario al Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/EEC venne versato quando vennero rilevati i focolai di afta epizootica nei Balcani nel 1996, in conformità della decisione 96/368/CE della Commissione, del 14 giugno 1996, concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione di alcune misure di lotta contro l'afta epizootica in Albania ([3]), nonché della decisione 96/439/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione di alcune misure di lotta contro l'afta epizootica nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia ([4]).

(4) Conformemente alla direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ([5]), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nel 1991 venne sospesa in tutta la Comunità la vaccinazione contro l'afta epizootica. I più recenti focolai di afta epizootica sono stati rilevati nel 2000 in Grecia, per penetrazione da un paese limitrofo, e nel 2001 nel Regno Unito.

(5) Tuttavia, negli ultimi anni sono stati registrati, in paesi adiacenti agli Stati membri, focolai e, in alcuni casi, gravi epidemie che possono porre in pericolo la condizione sanitaria del patrimonio zootecnico comunitario sensibile a detta malattia, soprattutto a causa della circolazione di persone e beni, escluse le importazio-

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
([3]) GU L 145 del 19.6.1996, pag. 19.
([4]) GU L 181 del 20.7.1996, pag. 37.
([5]) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

▼B

ni di animali e di prodotti di origine animale che sono vietate, nonché di mezzi di trasporto tra Stati membri e paesi limitrofi.

(6) Data l'apparizione di nuovi topotipi virali e in considerazione del deterioramento regionale delle misure di lotta, la Comunità, in stretta cooperazione con la EUFMD e facendo ricorso al Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/EEC, ha sovvenzionato campagne di vaccinazione d'emergenza in Turchia nel 1998 e in Transcaucasia nel 1999 e nel 2000.

(7) Gli interventi del Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/EEC sono stati sempre effettuati caso per caso, di concerto tra la Commissione e la EUFMD mediante scambio di lettere di accordo sulle misure proposte dalla EUFMD.

(8) Il 25 febbraio 2000 un gruppo di esperti ha riesaminato, presso la sede della FAO, le procedure di intervento del Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/EEC per quanto riguarda le spese sostenute per l'attuazione dei programmi di lotta contro l'afta epizootica nei paesi membri della EUFMD o nei paesi limitrofi.

(9) In esito al suddetto riesame, il gruppo di esperti della Commissione e della FAO hanno concluso che le norme e le procedure FAO relative al funzionamento del suddetto Fondo sono equivalenti a quelle vigenti per le istituzioni comunitarie.

(10) Il gruppo di esperti ha raccomandato il riesame delle norme e delle procedure di funzionamento del Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/EEC allo scopo di definire un accordo ufficiale sul funzionamento di detto Fondo fiduciario. Le norme devono seguire l'esempio del programma di cooperazione sulla sicurezza alimentare e del relativo accordo attuativo concluso tra la Comunità e la FAO nel 2000, considerato come punto di partenza per un approccio più programmatico e una procedura formalizzata nel quadro di questa cooperazione tradizionale tra la Comunità e la FAO.

(11) Risulta adeguato fissare il contributo comunitario al Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/EEC ad un limite massimo di 1,8 milioni di EUR per un periodo di quattro anni. Le risorse del Fondo fiduciario per il 2001 devono risultare dal saldo delle sue disponibilità il 30 settembre 2000 e da un contributo comunitario tale da giungere alla cifra di 1 milione di USD. Successivamente, la copertura delle spese verrà operata mediante trasferimenti annui.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il saldo del Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129), al 30 settembre 2000, è fissato a 226 404 USD, come stabilito nella relazione finale della 65ª sessione del comitato esecutivo della commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD) della FAO.

▼M1

2. A decorrere dal 1º gennaio 2001, l'obbligazione finanziaria della Comunità nei confronti del fondo di cui al paragrafo 1 è fissata ad un massimo di 2 450 000 EUR per un periodo di quattro anni a decorrere da tale data.

▼B

3. La prima rata dell'importo di cui al paragrafo 2 per il 2001 sarà costituita:

a) dal saldo di cui al paragrafo 1 e

b) da un contributo comunitario dell'importo necessario per giungere alla cifra totale di 1 000 000 di USD.

▼B

4. Le spese sostenute dal Fondo fiduciario durante gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 saranno finanziate mediante contributi comunitari annui pagabili negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, rispettivamente. Tuttavia, tali trasferimenti dipenderanno dalla disponibilità di risorse nel bilancio della Commissione.

5. I contributi comunitari annui di cui al paragrafo 4 saranno basati sulla relazione finanziaria presentata dalla EUFMD alla sessione annuale del comitato esecutivo o alla sessione generale biennale della EUFMD, relazione corredata da documentazione particolareggiata conformemente alle norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Articolo 2

1. La Commissione delle Comunità europee e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluderanno un accordo attuativo sull'utilizzazione e il funzionamento del Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) per un periodo di quattro anni a partire dal 1º gennaio 2001.

2. Gli interventi del Fondo fiduciario di cui all'articolo 1 sono attuati di concerto tra la Commissione e la EUFMD, conformemente all'accordo attuativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

▼M1

3. Il direttore generale della direzione generale Salute e tutela dei consumatori è autorizzato a firmare l'accordo attuativo di cui al paragrafo 1 a nome della Commissione. Egli è inoltre autorizzato a concludere con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) un accordo attuativo modificato che tenga conto delle modifiche apportate all'articolo 1, paragrafo 2.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.